

La responsabilità nell'appalto – Rassegna di Giurisprudenza

Cass. civ. ordinanza 21 settembre 2017 n. 21959	L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è <u>obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente</u> e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo". Pertanto, "in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori".
Cass. civ. 30 gennaio 2017, n. 2304	I giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte, che devono qui ribadirsi, nel senso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, in quanto l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende dall'adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni; con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui detta indagine non presenti difficoltà particolari, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall'organizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività edilizia, l'appaltatore risponde, in solido con il progettista ed il collaudatore (a loro volta responsabili per inadempimento delle rispettive prestazioni d'opera professionale, essendosi rivelate inadeguate la progettazione ed il collaudo) dei vizi dell'opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto e dalle modalità realizzative delle opere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8395 del 23/09/1996; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28812 del 31/12/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012).
Cass. civ. 29 novembre 2016, n. 24249	La responsabilità ex art. 1669 c.c., trova applicazione anche quando il venditore-costruttore abbia realizzato l'edificio servendosi dell'opera di terzi, se la costruzione sia ad esso riferibile, in tutto o in parte, per aver partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive e sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla sua sfera di esercizio e controllo.
Cass. civ. , 21 novembre 2016, n. 23665	L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti

	dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adequatezza dell'uno alle altre.
Cass. civ., 21 settembre 2016, n. 18521	In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse" (così fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004);
Cass. civ., 19 settembre 2016, n. 18285	Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.
Cass. Civ., 3 maggio 2016, n. 8700	In tema di appalto, configurando l'art. 1669 c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore-costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.
Cass. Civ., 8 maggio 2013, n. 10893	In materia di appalti, <u>la responsabilità del committente può essere affermata solo dopo aver raggiunto la prova che abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza.</u>
Cass. Civ., 21 maggio 2012, n. 8016	Quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela

	ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto.
Cass. civ. 27 maggio 2011, n. 11815	<u>In tema di appalto gli errori del progetto fornito dal committente ricadono su quest'ultimo</u> ed escludono la responsabilità dell'appaltatore solo quando questi si ponga, rispetto a quello, per espressa previsione contrattuale, come "nudus minister", come passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza nessuna possibilità di iniziativa e vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta dall'appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli.
Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 12995	Ai fini della costruzione di opere edilizie <u>l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio</u> rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell'appaltatore, trattandosi di indagine -implicante attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecniche al medesimo, quale soggetto obbligato a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio, spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione, atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'opera, sicché è onere del medesimo predisporre un'organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità. Ed atteso che l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende dall'adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le relative fondazioni, e la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, il controllo da parte dell'appaltatore va esteso anche in ordine alla natura e consistenza del suolo edificatorio. Ne consegue che per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo - anche quando gli stessi sono ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente l'appaltatore risponde (in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 c.c.) nei limiti generali in tema di responsabilità contrattuale della colpa lieve, presupponente il difetto dell'ordinaria diligenza, potendo andare esente da responsabilità solamente laddove nel caso concreto le condizioni geologiche non risultino accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata.

Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 12995	Trattandosi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, <u>l'appaltatore viola il dovere di diligenza</u> stabilito dall'art. 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera. Anche l'ipotesi della imprevedibilità di difficoltà di esecuzione dell'opera manifestatesi in corso d'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, specificamente presa in considerazione in tema di appalto dall'art. 1664, 2° co., c.c. e legittimante se del caso il diritto ad un equo compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione, deve essere valutata sulla base della diligenza media in relazione al tipo di attività esercitata. E laddove l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. La maggiore specificazione del contenuto dell'obbligazione non esclude infatti la rilevanza della diligenza come criterio determinativo della prestazione per quanto attiene agli aspetti dell'adempimento, sicché gli specifici criteri posti da particolari norme di settore (es. il riferimento ai c.d. "coefficienti di sicurezza" previsti dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086 ed il relativo regolamento di attuazione D.M. 16 giugno 1976) non solo non valgono a ridurre o limitare la responsabilità dell'appaltatore ma sono per converso da intendersi nel senso che la relativa inosservanza viene a ridondare in termini di colpa grave dell'appaltatore.
Cass. civ., 16 febbraio 2006, n. 3406	L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa -, perchè operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, sì da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini. Il suo presupposto risiede quindi, in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di "autonomia decisionale". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, in cui era stata correttamente ravvisata una responsabilità del committente ex art. 1669 cod. civ. in quanto riferita ai lavori di completamento dell'immobile, previsti nel contratto preliminare come a carico della parte promittente venditrice, e da questa direttamente supervisionati, benchè materialmente eseguiti da un'impresa terza).

Cass. civ. 12 maggio 2003, n. 7273	In tema di appalto, il principio secondo cui l'appaltatore esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, implica anche che, di regola, egli solo debba ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera. Il committente, tuttavia, può essere corresponsabile eccezionalmente dei suddetti danni quando si ravvisino, a suo carico, specifiche violazioni del principio del "neminem laedere" riconducibili all'art. 2043 c.c. (e tale potrebbe essere il tralasciare ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 c.c.), ovvero quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o ancora quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come "nudus minister" di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto.
Cass. Civ. 22 agosto 2002, n. 12367	I coautori di un illecito aquiliano rispondono in solido nei confronti del danneggiato, quand'anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti, a condizione che esse abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell'evento (principio affermato dalla S.C. in tema di appalto, con riferimento ai danni risentiti dal committente un conseguenza dei concorrenti inadempimenti, ancorché relativi a contratti differenti, dell'appaltatore e del progettista - direttore dei lavori).
Cass. civ., 2 agosto 2001, n. 10550	L'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo dei vizi dell'opera derivanti dallo stesso progetto sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunciati tempestivamente al committente, sia se non li abbia rilevati ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'autore è invece esentato da responsabilità se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo.
Cassazione Civile, 29 agosto 2000, n. 11359	Costituisce obbligazione del direttore dei lavori <u>l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione</u> di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.
Cass. Civ. 7 gennaio 2000 n. 81	La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell'incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi

	generalmente inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti. Ne consegue che detta responsabilità <u>non può essere rinunciata o limitata</u> da particolari pattuizioni dei contraenti e, pertanto, eventuali esigenze di economicità nella costruzione dell'opera, riconducibili alla volontà del committente, non escludono il dovere del progettista e direttore dei lavori di procedere alla sua realizzazione a regola d'arte.
Tribunale di Padova 19 giugno 2017	Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, l'attività del direttore dei lavori si concretizza nell'alta sorveglianza dei lavori, la quale, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione delle singole attività edificatorie nelle loro varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 3.5.16 n. 8700 e 27.2.06 n. 4366). Pure essendosi precisato che, anche a fronte di un'obbligazione di mezzi e non di risultati, il professionista, risultando chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato utile avuto di mira dal committente, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, che impone l'accertamento della conformità dell'opera al progetto e delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass. 20.7.05 n. 15255 e 28.11.01 n. 15124). Il che è a dirsi anche ove il professionista non sia legato da un rapporto di natura negoziale con il soggetto danneggiato, dal momento che, presentando l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili natura extracontrattuale, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del fabbricato, abbiano contribuito, per colpa professionale alla determinazione dell'evento dannoso (Cass. 23.7.13 n. 17874).
Tribunale di Bergamo Sez. IV, 8 febbraio 2017	Invero il direttore dei lavori deve sorvegliare tutte le imprese e gli artigiani che eseguono il lavoro, da chiunque siano scelti o segnalati. Il direttore dei lavori risponde dei difetti qualunque sia la destinazione dell'opera (abitazione, ufficio, magazzino), giacché è evidente che la menomazione del godimento

	dell'immobile, in presenza di infiltrazioni gocciolamenti e condensa, sussiste anche se si tratta di locali ad uso diverso dell'abitazione. Il direttore dei lavori risponde dei difetti anche se il progetto è stato elaborato da altri tecnici, dato che - al pari dell'appaltatore - egli è tenuto a verificarne la bontà, segnalandone eventuali errori o manchevolezze al committente, finanche astenendosi dall'incarico nell'ipotesi in cui il committente decida di proseguire comunque nella realizzazione dell'opera.
Tribunale di Frosinone sez. I, 10 gennaio 2017	Quanto al direttore dei lavori, questi in esecuzione di un'obbligazione di mezzi, presta un'opera professionale, che involge l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati" (cfr. Cass. n. 10728/2008; Cass; n. 4366/2006, Cass. n. 14650/2012);
Tribunale di Vicenza, 22 novembre 2016, n. 2031	La responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera è configurabile anche nell'ipotesi in cui tali vizi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella fattispecie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall'appaltatore). Ciò perché l'appaltatore è tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte, sì da rispondere anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità.
Tribunale di Monza, sez I, 21 giugno 2016	Iniziando l'analisi dalla posizione del progettista, può in generale affermarsi che questi è responsabile di tutti quei gravi vizi e difetti costruttivi derivanti da insufficienze o carenze progettuali dovendo garantire il risultato, tecnicamente apprezzabile, che il committente si aspetta di conseguire cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della "diligentia quam in

	concreto". Quanto all'appaltatore, da considerarsi egli stesso un "tecnico" perché imprenditore del settore salvo che per ipotesi residuali, non ricorrenti nella specie, che richiedono particolari e specifiche cognizioni tecniche, questi deve garantire un risultato confacente alle regole tecniche del buon costruire e non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva del committente e/o del direttore dei lavori col rischio di rendere l'opera dannosa, ma ha il dovere di rispettare le regole dell'arte, di prospettare eventuali obiezioni tecniche e di rendere edotto il committente dell'erroneità delle istruzioni impartite anche se contrattualmente debba attenersi alle stesse. Solo nel caso in cui abbia manifestato il proprio dissenso e sia stato indotto ad eseguirne, comunque, le direttive può essere esentato da responsabilità, dovendo in tal caso essere considerato un nudus minister, ossia un mero esecutore del volere altrui senza alcun margine di autonomia in un appalto a regia (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 22.8.2006 n. 18251). Del pari, il direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della "diligentia quam in concreto", rientrando nelle sue specifiche competenze l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica del buon costruire, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, con la conseguenza per la quale non può sottrarsi a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e/o di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne tempestivamente al committente (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 24.4.2008 n. 10728). La sua attività per conto del committente si concreta, in sostanza, nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo una presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 21.5.2012 n. 8014).
Tribunale di Piacenza, 23 febbraio 2010	Sul punto, è appena il caso di accennare che la giurisprudenza da anni consolidata ha spiegato come l'appaltatore risponda solidalmente con il progettista, nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia

tempestivamente denunciati al committente; ovvero anche nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli stessi, lo avrebbe potuto fare con l'uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Invero, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l'appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell'arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell'opera (Cass. n. 7515/2005, Cass. n. 14598/2000, Cass. n. 8395/1996). Rientra infatti tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso (Cass. n. 3932/2008); e che l'obbligazione dell'appaltatore è appunto di risultato (Cass. n. 7515/2005).

Conseguentemente, l'appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l'ordinaria diligenza richiesta all'appaltatore stesso; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l'esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l'appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato (ex pluribus, cfr. Cass. n. 7755/2007, Cass. n. 6931/2007, Cass. n. 3752/2007, Cass. n. 15782/2006, Cass. n. 12995/2006, 7515/2005, Cass. n. 11478/2004, Cass. n. 11149/2003, Cass. n. 7273/2003, Cass. n. 6754/2003, Cass. n. 1680/2002, Cass. n. 1154/2002, Cass. n. 10550/2001, Cass. n. 14598/2000, Cass. n. 11783/2000, Cass. n. 8686/2000, Cass. n. 6088/2000, Cass. n. 1965/2000, Cass. n. 187/2000, Cass. n. 8075/1999, Cass. n. 5455/1999, Cass. n. 3520/1997, Cass. n. 8395/1996, Cass. n. 169/1996, Cass. n. 5099/1995, Cass. n. 967/1994, Cass. n. 11290/1993, Cass. n. 6171/1993, Cass. n. 4921/1993, Cass. n. 3050/1992, Cass. n. 13039/1991).